

STATUTO

CROCE AZZURRA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ALTAMURA BA VIA IV NOVEMBRE
11

Numero REA: BA - 533393

Codice fiscale: 07112540724

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-09-2016 - Statuto completo	2
--	---

		<i>Notaio</i> <i>Patrizia Speranza</i> <i>Altamura</i>
	STATUTO	
	"CROCE AZZURRA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE "	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI - OGGETTO	
	Articolo 1	
	E' costituita, ai sensi della legge 8 novembre 1991 n.381,	ALLEGATO " A " AL N° 83738 Rep. AL N° 28104 Racc.
	con sede in Altamura la società cooperativa, con la denomina-	
	zione: "CROCE AZZURRA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE".	
	La cooperativa potrà istituire, su delibera dell'organo ammi-	
	nistrativo, succursali, agenzie e rappresentanze anche altro-	
	ve.	
	Articolo 2	
	La società ha la durata fino al 31 dicembre 2060, ma potrà	
	essere prorogata a norma di legge.	
	Articolo 3	
	Lo scopo che i soci della Cooperativa intendono perseguire è	
	quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata	
	dell'azienda alla quale prestano la propria attività di lavo-	
	ro, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condi-	
	zioni economiche, sociali e professionali.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualisti-	
	ci, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rappor-	
	to di lavoro, sia in forma subordinata, nelle diverse tipolo-	
	gie previste dalla legge, sia autonoma, ivi compreso il rap-	
	porto di collaborazione coordinata non occasionale, o in	
	qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.	

	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei	
	soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato	
	ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche con	
	terzi non soci.	
	Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispet-	
	tare il principio della parità di trattamento tra i soci coo-	
	operatori.	
	Articolo 4	
	In attuazione dell'art. 1), comma 1) lettera a) della Legge 8	
	novembre 1991 n. 381, la Cooperativa Sociale ha lo scopo di	
	perseguire l'interesse generale della comunità alla promozio-	
	ne umana e all'integrazione sociale dei cittadini, senza fi-	
	nalità speculative o di lucro, attraverso la prestazione di	
	servizi socio-sanitari, assistenziali, educativi e formativi,	
	anche secondo quanto previsto dai regolamenti, dai piani e	
	dai programmi regionali, in materia di interventi socio-sani-	
	tari ed educativo-assistenziali.	
	Più in particolare la Cooperativa si propone le seguenti at-	
	tività:	
	a) il soccorso e il trasporto di persone ammalate e/o ferite	
	mediante ambulanze ed altri mezzi idonei;	
	b) il servizio di guardia medica ed ambulatoriale direttamen-	
	te od in collaborazione con le strutture pubbliche;	
	c) il servizio di trasporto sangue, provette ed organi,	

	nonché la promozione della raccolta del sangue e della dona-	
	zione degli organi;	
	d) il servizio di trasporto di pazienti dializzati, degenti e	
	ammalati in genere;	
	e) il servizio socio-assistenziale e sanitario, anche domici-	
	liare, per il sostegno di cittadini anziani, handicappati e,	
	comunque, in condizione di temporanea difficoltà;	
	f) il servizio di prestazioni fisioterapiche e riabilitative;	
	g) il servizio di telesoccorso e teleassistenza;	
	h) il servizio di emergenza ed urgenza;	
	i) la promozione di iniziative di formazione ed informazione	
	sanitaria e di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti	
	sanitari e sociali;	
	l) la promozione di iniziative di carattere culturale, sporti-	
	vo e ricreativo atte a favorire una migliore qualità della	
	vita, per la piena e completa integrazione dei disabili e al-	
	tre categorie con devianze nel contesto sociale e culturale.	
	La cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecno-	
	logico o per la ristrutturazione e il potenziamento aziendale	
	nonché adottare procedure di programmazione pluriennale fina-	
	lizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sen-	
	si della legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modifica-	
	tive ed integrative.	
	La società cooperativa potrà svolgere qualunque altra atti-	
	vità connessa od affine a quelle sopra elencate, nonché com-	

	piere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni con-	
	trattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria ne-	
	cessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali, e	
	comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai	
	medesimi.	
	La cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforza-	
	mento del movimento cooperativo in Italia e all'estero. Per-	
	tanto la cooperativa potrà anche aderire ad altri organismi	
	economici o sindacali che si propongano iniziative mutuali-	
	stiche, cooperativistiche, di lavoro e di servizi.	
	Le adesioni agli Organismi ed Enti saranno deliberate	
	dall'organo amministrativo.	
	SOCI	
	Articolo 5	
	Il numero dei soci è illimitato e, nel rispetto dell'art.2519	
	c.c.,potrà fermarsi ad otto (con un minimo di tre) solo se	
	tutti i soci sono persone fisiche. Possono altresì essere	
	socie, solo in caso di un numero di soci superiore a otto,	
	persone giuridiche che svolgano attività inerente a quella e-	
	sercitata dalla cooperativa o che intendano perseguire le fi-	
	nalità della stessa.	
	Possono essere soci cooperatori tutti coloro che abbiano com-	
	piuto il diciottesimo anno di età e che abbiano i requisiti	
	soggettivi per partecipare alla attività della impresa.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualisti-	

	ci, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rappor-	
	to di lavoro, sia in forma subordinata, nelle diverse tipolo-	
	gie previste dalla legge, sia autonoma, ivi compreso il rap-	
	porto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in	
	qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.	
	Possono essere ammessi quali soci elementi tecnici e ammini-	
	strativi nel numero strettamente necessario al buon funziona-	
	mento dell'ente.	
	Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio	
	imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svol-	
	gano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto	
	con quella della cooperativa stessa. A tal fine, l'organo am-	
	ministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici	
	in cui operano i soci, nonchè le loro dimensioni imprendito-	
	riali.	
	Possono essere ammessi soci volontari ma il loro numero non	
	può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del nume-	
	ro complessivo dei soci. Essi sono iscritti in apposita	
	sezione del libro dei soci. Ad essi non si applicano i con-	
	tratti collettivi e le norme in materia di lavoro su-	
	bordinato ed autonomo ad eccezione delle norme in materia	
	di assicurazione contro gli infortuni e le malattie profes-	
	sionali.	
	Ai soci volontari può essere corrisposto solo il rimborso	
	delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla	

	base dei parametri stabiliti dalla Cooperativa per la tota-	
	lità dei soci.	
	Le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate	
	in misura complementare e non sostitutiva rispetto a quelle	
	degli operatori professionali.	
	Il rapporto con i soci volontari sarà regolato da apposito	
	regolamento interno.	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	
	ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui di-	
	ritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci co-	
	operatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragio-	
	ne dell'interesse all'inserimento dell'impresa, o al fine di	
	completare la loro formazione, soggetti in grado di contri-	
	buire al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria spe-	
	ciale viene fissata dall'Organo amministrativo al momento	
	dell'ammissione, in ogni caso tale durata non potrà essere	
	superiore ad anni 5 (cinque).	
	Ai soci speciali può essere erogato il rimborso, previsto	
	dall'articolo 15, anche in misura inferiore ai soci ordinari,	
	in relazione ai costi di formazione professionale o di inse-	
	ramento nell'impresa cooperativa.	

	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto so-	
	lamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per	
	l'approvazione del bilancio.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere	
	eletto amministratore.	
	I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti	
	dall'articolo 2476 del codice civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 7 del	
	presente statuto, il socio appartenente alla categoria spe-	
	ciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale	
	risarcimento del danno, con un preavviso di almeno 3 (tre)	
	mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto	
	sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del sud-	
	detto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 8	
	del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo	
	e finanziario del suo inserimento nell'impresa;	
	c) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo am-	

	ministrativo anche prima del termine fissato al momento della	
	sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci or-	
	dinari.	
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spet-	
	tano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale	
	categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del	
	predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo	
	che deve verificare la sussistenza dei requisiti.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata a cura degli Amministratori nel libro	
	dei soci.	
	In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo de-	
	ve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda,	
	notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.	
	Articolo 6	
	Chi intende essere ammesso come socio cooperatore dovrà pre-	
	sentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà	
	contenere: a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domici-	
	lio e cittadinanza; b) l'indicazione della effettiva attività	
	svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei	
	settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifi-	
	che competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni	
	dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende in-	
	staurare in conformità con il presente statuto e con l'appo-	
	sito regolamento di cui all'art.28; c) l'ammontare della quo-	

	ta che si propone di sottoscrivere che non dovrà essere infe-	
	riore, né superiore al limite minimo e massimo fissato dalla	
	legge; d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto,	
	ai regolamenti interni alle deliberazioni legalmente adottate	
	dagli organi societari; e) la dichiarazione di accettazione	
	della clausola compromissoria di cui all'articolo 27 del pre-	
	sente statuto.	
	Nella domanda di ammissione presentata da persone giuridiche	
	devono essere riportati, in sostituzione dei dati elencati	
	nella lettera a) del comma 1, la denominazione dell'ente, la	
	sede legale, l'oggetto sociale, il cognome e nome delle per-	
	sone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice fi-	
	scale ed allegata copia dell'atto costitutivo e dello statuto	
	vigente, dichiarati conformi all'originale dal Presidente	
	dell'ente e dal Presidente del Collegio sindacale, nonché	
	l'estratto autentico della deliberazione di adesione alla Co-	
	operativa assunta dall'organo statutariamente competente,	
	contenente la dichiarazione di conoscenza ed integrale accet-	
	tazione dello Statuto e dei Regolamenti della Cooperativa.	
	L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui all'art.5 e la inesistenza delle cause di incompatibi-	
	lità in detto articolo indicate, delibera sulla domanda. La	
	delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata	
	nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso sia	
	stato effettuato il versamento di cui all'art.12. Trascorso	

	un mese senza che sia stato effettuato il primo versamento	
	suddetto, la delibera diventerà inefficace.	
	A seguito della delibera di ammissione del nuovo socio, nella	
	quale si stabilisce il tipo di rapporto di lavoro che sarà	
	instaurato con la cooperativa, il socio stesso aderisce in	
	forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel regola-	
	mento di cui al successivo articolo 28.	
	Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione determini	
	il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma	
	2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la	
	cooperativa di applicare le disposizioni in materia di so-	
	cietà per azioni, gli amministratori devono convocare l'as-	
	semblea per la modificazione dello statuto.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli ammini-	
	stratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa	
	delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspi-	
	rante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione,	
	chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assem-	
	blea dei soci in occasione della sua prima successiva convo-	
	cazione.	
	Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo am-	
	ministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabi-	
	lito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro	
	trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.	
	L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio	

	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'am-	
	missione di nuovi soci.	
	Il nuovo ammesso deve versare, oltre l'importo della quota	
	sociale sottoscritta, l'eventuale tassa di ammissione qualora	
	la stessa fosse stata determinata dall'organo amministrativo	
	per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve pa-	
	trimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.	
	Articolo 7	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	
	cio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di al-	
	tra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con racco-	
	mandata alla società.	
	Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta	
	giorni dalla comunicazione, se ricorrono i motivi che, a nor-	
	ma della legge e del presente statuto, legittimino il reces-	
	so, ed a provvedere, in conseguenza, nell'interesse della so-	
	cietà.	
	Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli ammini-	
	stratori devono darne immediata comunicazione al socio che,	
	entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione,	

	può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo ar-	
	ticolo 26.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedi-	
	mento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessa-	
	to mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	Articolo 8	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può dall'organo am-	
	ministrativo essere escluso il socio:	
	a) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento de-	
	gli scopi sociali oppure che ha perduto i requisiti per l'am-	
	missione;	
	b) che in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente	
	la società, oppure fomenta dissidi o disordini fra i soci;	
	c) che svolge attività effettivamente in contrasto o concor-	
	rente con quella della società;	
	d) che non osserva le disposizioni contenute nello statuto o	
	nel regolamento previsto dall'Art. 28 oppure le deliberazioni	
	legalmente prese dagli organi sociali competenti;	
	e) che, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente	
	agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società.	
	Nei casi indicati alle lettere d) ed e) il socio inadempiente	
	deve essere invitato, a mezzo di lettera raccomandata, a met-	
	tersi in regola, e la esclusione potrà aver luogo solo tra-	
	scorso un mese dal detto invito e sempre che il socio si man-	

tenga inadempiente.	
Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessan-	
ta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera racco-	
mandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure	
arbitrali di cui all'articolo 27.	
L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
Articolo 9	
Nel caso di decesso di un socio la società continuerà con gli	
eredi o legatari della di lui quota sociale, purché essi ab-	
biano i requisiti per l'ammissione. Essi, entro un anno dalla	
data del decesso, dovranno indicare quello di loro che assu-	
merà la qualità di socio o li rappresenterà di fronte alla	
società. In difetto di tale designazione si applica l'Art.	
2347, II e III comma del c.c.	
Articolo 10	
Il socio receduto od escluso e gli eredi o legatari del socio	
defunto, quando non trova applicazione l'Articolo precedente,	
avranno diritto al rimborso del valore nominale delle somme	
versate ed eventualmente rivalutate oppure, in caso di perdi-	
te, della minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio	
nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.	
Il rimborso sarà effettuato ai sensi dell'art. 2535 del codi-	
ce civile. La domanda di rimborso deve essere fatta con let-	
tera raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di pre-	

	scrizione previsto dalla legge. In mancanza di tale domanda	
	le somme spettanti ai soci uscenti o agli eredi o legatari	
	dei soci defunti saranno devoluti alla riserva ordinaria. Il	
	socio che cessa di far parte della società risponde verso	
	questa per il pagamento dei conferimenti non versati per un	
	anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessio-	
	ne della quota o dell'azione si è verificato. Nello stesso	
	modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la so-	
	cietà gli eredi del socio defunto.	
	Articolo 11	
	Possono essere ammessi alla cooperativa soci, denominati "so-	
	ci sovventori", che investono capitali nell'impresa e che non	
	si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa.	
	Possono essere "soci sovventori" sia le persone fisiche che	
	quelle giuridiche.	
	I conferimenti effettuati dai "soci sovventori" rappresentati	
	da azioni nominative trasferibili, vanno a formare il capita-	
	le sociale dei soci sovventori destinato allo sviluppo tecno-	
	logico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale	
	di cui al precedente art.4.	
	L'ammissione del "socio sovventore" è deliberata dal consi-	
	glio di amministrazione.	
	A ciascun "socio sovventore" non potranno essere attribuiti	
	più di tre voti, qualunque sia l'ammontare del conferimento	
	effettuato. Il numero complessivo dei voti attribuiti ai "so-	

	ci sovventori" deve essere tale da non superare un terzo del	
	totale dei voti complessivamente spettanti alla base sociale	
	intesa come somma dei voti spettanti ai "soci cooperatori" e	
	ai "soci sovventori".	
	L'esercizio del diritto di voto del "socio sovventore" spetta	
	a colui che, alla data dell'assemblea, risulta iscritto nel-	
	l'apposito libro da almeno 10 giorni.	
	Al recedente spetta il rimborso del capitale conferito al va-	
	lore nominale, eventualmente rivalutato a norma dell'art. 15	
	di questo statuto.	
	Il tasso di remunerazione dei conferimenti dei "soci sovven-	
	tori" potrà essere maggiorato, rispetto a quello dei "soci	
	cooperatori", nella misura massima consentita dalla legge.	
	I "soci sovventori" persone fisiche e i rappresentanti dei	
	"soci sovventori" persone giuridiche possono essere nominati	
	amministratori. La maggioranza degli amministratori deve es-	
	sere costituita da "soci cooperatori".	
	La trasferibilità delle azioni nominative dei "soci sovvento-	
	ri" è subordinata al gradimento del consiglio di amministra-	
	zione.	
	In caso di liquidazione della cooperativa le azioni dei "soci	
	sovventori" hanno diritto di prelazione nel rimborso rispetto	
	alle quote dei "soci cooperatori". In caso di riduzione del	
	capitale sociale in conseguenza di perdite, il capitale dei	
	"soci sovventori" sarà ridotto dopo quello dei "soci coopera-	

	tori".	
	Il rapporto con i "soci sovventori" sarà disciplinato, in	
	conformità alla normativa vigente in materia, da apposito re-	
	golamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.	
	I "soci sovventori" sono obbligati:	
	1) al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e	
	i termini previsti dal regolamento interno;	
	2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali	
	limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	Articolo 12	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	A) dal capitale sociale che è variabile e formato da:	
	A.1) un numero illimitato di azioni per i soci cooperatori	
	rispettivamente di valore minimo non inferiore e non superio-	
	re ai limiti consentiti dalle leggi vigenti;	
	A.2) azioni nominative trasferibili per i soci sovventori, di	
	valore nominale non inferiore né superiore ai limiti consen-	
	titi dalle leggi vigenti;	
	B) dalla riserva legale;	
	C) da eventuali riserve straordinarie;	
	D) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertu-	
	ra di particolari rischi o oneri futuri o investimenti;	
	E) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa	

	per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi	
	sociali.	
	Le riserve di cui ai punti B) e C), i fondi di cui al punto	
	D) ed il patrimonio di cui al punto E) sono indivisibili an-	
	che alle condizioni di cui all'art. 12 della legge 16 dicem-	
	bre 1977, n. 904, per tale motivo non possono essere distri-	
	buite fra i soci durante la vita sociale, né all'atto dello	
	scioglimento della cooperativa.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con	
	il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle	
	quote e delle azioni nominative sottoscritte.	
	Articolo 13	
	La quota sociale sottoscritta potrà essere versata a rate e	
	precisamente:	
	a) almeno il 25% all'atto della sottoscrizione;	
	b) il rimanente nei termini da stabilirsi dall'organo ammini-	
	strativo.	
	La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti delle	
	quote sociali sottoscritte dai soci durante l'esistenza della	
	società.	
	Articolo 14	
	Le quote sociali non possono essere cedute senza l'autorizza-	
	zione dell'organo amministrativo, salvo quanto previsto dalla	
	legge per i soci sovventori.	
	Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne	

	comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccoman-	
	data. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrati-	
	vo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per	
	l'intera quota detenuta dal socio.	
	Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comu-	
	nicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la	
	propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel	
	libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia	
	i requisiti previsti dall'articolo 5.	
	In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministra-	
	tivo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro	
	sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i suc-	
	cessivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le	
	procedure arbitrali di cui all'articolo 27.	
	ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO	
	Articolo 15	
	L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo ammini-	
	strativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto	
	inventario, da compilarsi entrambi con criteri di oculata	
	prudenza e applicando le norme legali e tributarie, nonché	
	alla stesura della relazione redatta nei termini previsti	
	dall'articolo 2 della Legge 31 gennaio 1992 n.59 nonché	
	dall'art.2545 del codice civile.	

	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare in favore	
	dei soci lavoratori trattamenti economici ulteriori a titolo	
	di ristorno, nel rispetto dei limiti e delle condizioni sta-	
	bilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del pre-	
	sente statuto e dal relativo apposito regolamento, mediante	
	integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi ov-	
	vero mediante aumento gratuito delle rispettive quote di ca-	
	pitale sociale sottoscritto e versato.	
	In particolare, i criteri in base ai quali il ristorno è ri-	
	partito tra i soci cooperatori dovranno essere proporzionali	
	alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici e, in	
	via generale, debbono considerare tutti gli elementi della	
	retribuzione lorda ovvero l'ammontare dei conferimenti indi-	
	viduali relativi all'esercizio di riferimento.	
	Non si applicano le norme del presente articolo in tema di	
	ristorno quando la cooperativa, nel rispetto dei criteri e	
	delle modalità stabilite da apposito regolamento, provvede a	
	distribuire fra i soci, quale prezzo del prodotto conferito	
	dagli stessi, in proporzione alla qualità e quantità del pro-	
	dotto medesimo, il ricavato delle vendite.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destina-	
	zione degli utili netti annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale in misura non inferiore al 30%;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione in misura del 3%, ai sensi dell'art. 11 della	

	legge 31.1.92 n. 59;	
	c) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e	
	versato nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7	
	della legge 31 gennaio 1992, n. 59. L'aumento percentuale de-	
	terminato dall'assemblea per il periodo corrispondente e	
	quello dell'esercizio in cui gli utili stessi sono stati pro-	
	dotti, non potrà mai superare il limite della variazione del-	
	l'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per	
	le famiglie di operai e di impiegati, calcolati dall'ISTAT;	
	d) alla distribuzione ai soci cooperatori di un dividendo; è	
	fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente ver-	
	sato;	
	e) alla distribuzione ai soci sovventori di un dividendo pari	
	a quello distribuito ai soci cooperatori aumentato percen-	
	tualmente fino ad un massimo di due (2) punti;	
	f) se residua, una ulteriore ed eventuale quota degli utili	
	può essere destinata alle altre riserve facoltative ed indi-	
	visibili eventualmente istituite.	
	L'assemblea può anche deliberare, fatto salvo quanto indicato	
	alle lettere a) e b), che la totalità degli utili venga de-	
	stinata alla riserva indivisibile alle condizioni di cui al-	
	l'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904. Le riserve	
	non sono ripartibili fra i soci nè durante l'esistenza della	

	società nè all'atto del suo scioglimento.	
	E' fatto divieto, altresì, di remunerare gli strumenti finan-	
	ziari, se emessi, offerti in sottoscrizione ai soci coopera-	
	tori in misura superiore a due punti rispetto al limite mas-	
	simo previsto per i dividendi.	
	ORGANI SOCIALI	
	ASSEMBLEA	
	Articolo 16	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che	
	uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano alme-	
	no un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al	
	voto sottopongono alla loro approvazione.	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante de-	
	liberazione assembleare, con le modalità previste dall'arti-	
	colo 2479-bis del codice civile.	
	L'assemblea) è convocata dall'organo amministrativo almeno u-	
	na volta all'anno entro centoventi giorni ed eccezionalmente,	
	qualora particolari esigenze legate alla struttura ed all'og-	
	getto dell'attività lo richiedano, entro centoottanta giorni	
	dalla chiusura dell'esercizio sociale per:	
	a) l'approvazione del bilancio;	
	b) la nomina dell'organo amministrativo, dei sindaci e del	
	presidente del collegio sindacale;	
	c) la determinazione del compenso per l'organo amministrativo	

	e, se nominati, dei sindaci eletti, rispettivamente, a norma	
	dei successivi articoli 21 e 25;	
	d) deliberare l'eventuale erogazione di trattamenti economici	
	ulteriori ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge 3 aprile	
	2001 n. 142;	
	e) deliberare, alle condizioni e secondo i criteri fissati	
	dalla legge 3 aprile 2001, n. 142, un piano di avviamento al-	
	lo scopo di promuovere l'attività imprenditoriale della coo-	
	perativa;	
	f) deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale,	
	con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte	
	dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi,	
	nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il	
	programma di mobilità;	
	g) la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti alla	
	gestione sociale, indicati nell'ordine del giorno.	
	L'assemblea potrà anche deliberare sull'eventuale responsabi-	
	lità del o dei componenti l'organo amministrativo e dei	
	sindaci.	
	Articolo 17	
	L'organo amministrativo potrà convocare l'assemblea quante	
	volte lo riterrà utile alla gestione sociale.	
	L'assemblea dovrà essere convocata senza ritardo, quando ne	
	sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un	
	quinto dei voti di cui dispongono tutti i soci oppure dal	

	Collegio sindacale, ove esistente. La convocazione dell'as-	
	semblea sarà fatta a mezzo di avviso da comunicarsi con let-	
	tera raccomandata a ciascun socio o telegramma, o lettera	
	consegnata a mano, almeno dieci giorni prima dell'adunanza.	
	Nell'avviso suddetto potrà essere indicata la data dell'even-	
	tuale seconda convocazione che potrà essere tenuta anche nel	
	giorno successivo stabilito per la prima purchè almeno venti-	
	quattrore dopo di essa.	
	Articolo 18	
	L'assemblea è valida qualunque sia l'oggetto da trattare: in	
	prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rap-	
	presentino la maggioranza dei voti di tutti i soci; in secon-	
	da convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci	
	presenti e rappresentati.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti	
	dei soci presenti e rappresentati all'adunanza.	
	Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato,	
	sulla nomina e sui poteri dei liquidatori, sul cambiamento	
	dell'oggetto, sulla proroga della durata, su rilevanti modi-	
	ficazioni dei diritti dei soci, sulla trasformazione del tipo	
	e sulla fusione della società oppure sul trasferimento della	
	sede sociale anche in altra località del territorio dello	
	Stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le de-	
	liberazioni devono essere prese col voto favorevole della	
	maggioranza dei voti di tutti i soci. In questi casi, i dis-	

	senzienti o assenti hanno diritto di recedere dalla società:	
	la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con racco-	
	mandata dai soci intervenuti all'assemblea non oltre 3 giorni	
	dalla chiusura di questa, e dai soci non intervenuti non ol-	
	tre 15 giorni dalla data della pubblicazione della	
	deliberazione.	
	Articolo 19	
	Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano i-	
	scritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non	
	siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.	
	Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza	
	relativa, ma potranno anche avvenire per acclamazione.	
	Ciascun socio ha un voto solo qualunque sia l'ammontare della	
	quota sottoscritta.	
	I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire per-	
	sonalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappre-	
	sentare soltanto da altri soci mediante delega scritta: cia-	
	scun socio può rappresentare al massimo un altro socio.	
	Articolo 20	
	L'assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Pre-	
	sidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in sua as-	
	senza, dalla persona designata dall'assemblea.	
	La nomina del segretario è fatta dall'assemblea.	
	Il segretario può essere un non socio.	

	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	datto da notaio.	
	ORGANO AMMINISTRATIVO	
	Articolo 21	
	L'amministrazione della società è affidata, secondo determi-	
	nazione dell'Assemblea, alternativamente ad un Amministratore	
	unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da due o	
	più membri il quale, qualora non vi abbiano provveduto i soci	
	al momento della nomina, nomina un Presidente a cui spetta la	
	rappresentanza legale della società e un Vice Presidente.	
	In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, l'ammini-	
	strazione della cooperativa può essere affidata anche a sog-	
	getti non soci, purchè la maggioranza del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione sia scelta tra i soci cooperatori. L'Amministra-	
	tore unico deve essere scelto unicamente tra i soci coopera-	
	tori.	
	L'Amministratore unico ha la firma e la rappresentanza della	
	cooperativa.	
	In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la firma	
	e la rappresentanza della cooperativa spetta al Presidente	
	del Consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati,	
	se nominati.	
	I componenti del Consiglio di Amministrazione ovvero l'Ammi-	
	nistratore unico dureranno in carica a tempo indeterminato,	
	salvo dimissioni o revoca da parte dell'Assemblea, anche sen-	

	za giustificarne i motivi, ovvero per il periodo di volta in	
	volta determinato dall'Assemblea stessa. E' ammessa la loro	
	rieleggibilità.	
	Gli Amministratori sono dispensati dal prestare cauzione e	
	non ricevono compensi salvo che l'assemblea non deliberi di-	
	versamente.	
	Articolo 22	
	In caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, esso è	
	convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le	
	volte che egli lo riterrà utile, oppure quando ne sia fatta	
	domanda da almeno due consiglieri.	
	La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non	
	meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi di ur-	
	genza, a mezzo di telegramma, in modo che consiglieri e sin-	
	daci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima del-	
	la riunione.	
	Le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso	
	Consiglio.	
	Articolo 23	
	L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per	
	la gestione della società.	
	Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le opera-	
	zioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comun-	
	que rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli	
	che per legge sono di esclusiva competenza dell'assemblea.	

	Può, perciò, anche deliberare l'adesione della cooperativa a	
	consorzi di cooperative o ad organismi federativi e consorti-	
	li, la cui azione possa tornare utile alla cooperativa stessa	
	ed ai soci, nonché concedere, postergare o cancellare	
	ipoteche.	
	L'organo amministrativo può nominare il direttore e comitati	
	tecnici anche fra estranei, stabilendone la composizione, le	
	mansioni ed eventualmente, sentito il parere del collegio	
	sindacale, nel caso in cui questo fosse stato nominato, i	
	compensi.	
	L'organo amministrativo relazione, in occasione dell'approva-	
	zione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella ge-	
	stione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico,	
	con particolare attenzione rivolta alla sussistenza del re-	
	quisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si	
	intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso	
	in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-oc-	
	ties c.c.. Nella medesima relazione gli amministratori devono	
	illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con ri-	
	guardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Articolo 24	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Ammini-	
	stratore unico può compiere tutti gli atti che rientrano nel-	
	l'oggetto sociale. Può, perciò, con una sola sua firma rila-	
	sciare anche liberatorie quietanze ad Enti pubblici. Può, pu-	

	re, rilasciare procure anche per ricorsi e controricorsi alla	
	Suprema Corte di Cassazione nonché per l'assistenza e rappre-	
	sentanza legale della società avanti ad altri organi giuri-	
	sdizionali ed amministrativi.	
	Pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Presi-	
	dente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore u-	
	nico potranno:	
	1. fare tutte le operazioni bancarie, ivi compreso l'accen-	
	sione di conti correnti di corrispondenza, operazioni di ver-	
	samento e prelevamento sugli stessi e la presentazione per	
	lo sconto di effetti, tratte e titoli in generale;	
	2. utilizzare fidi e scoperti in genere;	
	3. ottenere mutui, affidamenti, finanziamenti e locazioni	
	finanziarie in genere, concedendo le necessarie garanzie;	
	4. assumere nei confronti di istituti bancari, Enti e per-	
	sone, nei crediti garantiti e non, tutti i relativi obblighi	
	e impegni;	
	5. ritirare dagli uffici postali o da qualunque altro uffi-	
	cio di spedizioni, pubblico o privato, lettere raccomandate	
	od assicurate, merci, plichi e quant'altro contenente valori;	
	6. effettuare acquisti di merci e beni strumentali, senza	
	limite alcuno, quali a titolo esemplificativo e non assoluta-	
	mente esaustivo arredi, mobilio, elettrodomestici, attrezza-	
	ture varie e minute, vettovagliamenti, autoveicoli, autocar-	
	ri, furgoni;	

	7. effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ricevendone le	
	relative quietanze;	
	8. effettuare vendita e permuta di merci e beni strumentali	
	ed incassare somme e quant'altro dovuto alla società da	
	chiunque, rilasciandone quietanza nelle forme richieste;	
	9. partecipare a gare, appalti nonchè effettuare offerte	
	per la fornitura di beni e servizi presso Enti pubblici e	
	privati;	
	10. partecipare alla costituzione di consorzi e associazioni	
	temporanee di imprese, nominare e rilasciare mandato alla ca-	
	pogruppo;	
	11. accettare incarichi, sottoscrivere contratti per l'ese-	
	cuzione delle prestazioni con Enti pubblici e privati;	
	12. assumere dirigenti, impiegati ed operai, stabilendone	
	gli incarichi e le mansioni, fissare le retribuzioni, sospen-	
	derli e licenziarli;	
	13. conferire incarichi a professionisti o lavoratori auto-	
	nomi, stipulare le relative convenzioni;	
	14. nominare avvocati e procuratori per la difesa e la rap-	
	presentanza della società;	
	15. dare esecuzione a qualunque deliberazione delle assem-	
	blee ordinarie e straordinarie;	
	16. sottoscrivere contratti di utenza.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Ammini-	
	stratore unico o chi lo sostituisce potrà delegare la firma	

	sociale ad altro consigliere oppure ad estranei al Consiglio	
	con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.	
	COLLEGIO SINDACALE	
	Articolo 25	
	Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'arti-	
	colo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina	
	del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e	
	due supplenti eletti dall'assemblea.	
	Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili i-	
	scritti nel registro istituito presso il Ministero della Giu-	
	stizia.	
	L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.	
	I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio re-	
	lativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibi-	
	li.	
	Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se no-	
	minati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle	
	condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.	
	I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con	
	decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere appro-	
	vata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.	
	In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, su-	
	bentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in	
	carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del	

	collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministra-	
	tivo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono	
	insieme con quelli in carica.	
	Articolo 26	
	Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della	
	legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'as-	
	setto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal-	
	la società e sul suo concreto funzionamento.	
	A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere,	
	anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo,	
	avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori no-	
	tizie, anche con riferimento a società controllate, sull'an-	
	damento delle operazioni sociali o su determinati affari.	
	Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi	
	delle società controllate in merito ai sistemi di amministra-	
	zione e controllo ed all'andamento generale dell'attività so-	
	ciale.	
	Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di	
	controllo, i sindaci -sotto la propria responsabilità ed a	
	proprie spese-possano avvalersi di propri dipendenti ed ausi-	
	liari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle	
	condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art.	
	2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare	
	agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a infor-	

	mazioni riservate.	
	Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile	
	ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.	
	I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bi-	
	lancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione so-	
	ciale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla	
	sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.	
	Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve	
	essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sin-	
	dacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del	
	collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei pre-	
	senti.	
	Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a ver-	
	bale i motivi del proprio dissenso.	
	I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei	
	soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del	
	comitato esecutivo, se nominato.	
	Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.	
	CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	Articolo 27	
	Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero	
	tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti di-	
	sponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quel-	
	le nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del	
	pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nomi-	

	nato dal Presidente della Camera di commercio di Bari il qua-	
	le dovrà provvedere alla nomina entro 30 giorni dalla richie-	
	sta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il sog-	
	getto designato non vi provveda nel termine previsto, la no-	
	mina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente	
	del tribunale del luogo in cui ha sede la cooperativa.	
	La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio	
	dell'arbitro.	
	L'arbitro dovrà decidere entro 30 giorni di nomina. L'arbitro	
	deciderà in via irrituale secondo diritto.	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Articolo 28	
	Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società	
	potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compi-	
	larsi dall'organo amministrativo e da approvarsi dalla assem-	
	blea. In considerazione della peculiare posizione giuridica	
	del socio lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto di	
	lavoro, la prestazione di lavoro del socio stesso e il rela-	
	tivo trattamento economico e normativo sono disciplinati da	
	apposito Regolamento, redatto dall'organo amministrativo ed	
	approvato dall'assemblea dei soci con i voti favorevole della	
	maggioranza di tutti i soci aventi diritto.	
	Il Regolamento Interno può definire i parametri di carattere	
	economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali	
	l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e sta-	

	bilire le misure da adottare per farvi fronte.	
	Il Regolamento Interno può definire le misure da adottare in	
	caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto	
	delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi	
	Articolo 29	
	In qualunque caso di scioglimento della società, l'assemblea	
	con la maggioranza stabilita nell'Art. 18, I e II comma, no-	
	minerà uno o più liquidatori, preferibilmente fra i soci,	
	stabilendone i poteri. Il patrimonio sociale netto risultante	
	dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del ca-	
	pitale versato e rivalutato e dei dividendi eventualmente ma-	
	turati, deve essere destinato ai fondi mutualistici per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'Art.	
	11 della legge n. 59 del 31.1.1992.	
	Articolo 30	
	Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente sta-	
	tuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le	
	disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle	
	cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a	
	responsabilità limitata, in quanto compatibili con la disci-	
	plina cooperativistica.	
	Firmato: Massimo Iurino - Patrizia Speranza - segue sigillo.	

36 di 36